

STATUTO DELLA
UNIONE GIURISTI CATTOLICI DI PAVIA
“BEATO CONTARDO FERRINI”

(U.G.C. Pavia)

art. 1 – Denominazione

1. E' costituita l'Associazione Unione Giuristi Cattolici di Pavia - “Beato Contardo Ferrini” (U.G.C. Pavia), quale unione locale della “Unione Giuristi Cattolici Italiani” (U.G.C.I.).

art. 2 – Natura

1. L'Associazione ha durata illimitata e non ha finalità di lucro, né politiche, né sindacali.

art. 3 – Sede

1. L'Associazione ha sede in Pavia.

art. 4 – Patrono

1. L'Associazione riconosce il Beato Contardo Ferrini come proprio Patrono e il sei novembre ne celebra la memoria.

art. 5 – Finalità

1. L'Associazione fa proprie le finalità statutarie dell'U.G.C.I., per contribuire all'attuazione dei principi dell'etica cristiana nella scienza giuridica, nell'attività legislativa, giudiziaria e amministrativa, in tutta la vita pubblica e professionale, in conformità al Magistero della Chiesa cattolica.

2. In particolare l'Associazione intende:

- a) promuovere un'adeguata e specifica preparazione spirituale, deontologica, culturale e professionale dei giuristi, con una particolare attenzione nei confronti dei giovani;
- b) favorire l'affermarsi della concezione del diritto quale ordine di giustizia fra gli uomini;
- c) impegnarsi per la promozione della dignità della persona umana nel concreto dell'esperienza giuridica, tutelando la vita, dal concepimento sino al

- suo naturale spirare, e la famiglia, come società naturale fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna;
- d) promuovere la funzione del diritto come strumento di regolazione dei rapporti tra gli Stati nella società internazionale;
 - e) richiamare l'attenzione dei giuristi sui problemi giuridici emergenti dall'evoluzione della società, perché possano trovare soluzioni rispondenti al bene comune;
 - f) prestare opera di consulenza giuridica alle istituzioni ed alle iniziative sociali d'ispirazione cristiana, compatibilmente con lo *status* e i doveri professionali di ciascun membro.

art. 6 – Attività

1. L'Associazione persegue gli scopi di cui all'articolo precedente attraverso:
 - a) incontri destinati ai propri membri;
 - b) incontri destinati a tutta la collettività;
 - c) incontri con membri di altre organizzazioni laicali cattoliche;
 - d) programmi formativi, predeterminati annualmente od ogni qual volta se ne ravvisi la necessità;
 - e) incontri di catechesi e attività di carattere spirituale, con l'assistenza del consulente ecclesiastico nominato dal Vescovo di Pavia;
 - f) ogni altra attività rispondente alle finalità dell'Associazione.
2. L'Associazione, consapevole della fecondità dell'approccio interdisciplinare ai problemi etici che interessano la professione giuridica, promuove il coordinamento tra le organizzazioni laicali cattoliche.
3. L'Associazione instaura rapporti con gli organismi diocesani e regionali attinenti alla partecipazione dei laici nella vita della Chiesa.
4. L'Associazione intrattiene rapporti con gli ordini e le associazioni professionali di tutti gli operatori del diritto ad ogni livello, nonché con le autorità politiche, civili e religiose.

art. 7 – Associati

1. Possono far parte dell'Associazione i giuristi che, abbracciando la dottrina e la morale cattolica ed essendo domiciliati nel circondario del Tribunale di Pavia, o in circondari limitrofi di altri tribunali ove non sia costituita una unione locale dell'U.G.C.I., appartengano a una delle seguenti categorie:
 - a) avvocati;
 - b) funzionari della pubblica amministrazione;
 - c) magistrati;
 - d) notai;
 - e) praticanti in professioni giuridiche;

- f) professori universitari, ricercatori e dottorandi di materie giuridiche;
- g) laureati in materie giuridiche che svolgano attività di ricerca o consulenza in ambito giuridico.

2. Ogni domanda di iscrizione deve essere controfirmata da due associati che attestino l'adesione del candidato ai principi di cui al presente statuto. Sulla domanda delibera il consiglio direttivo dell'Associazione.

3. Il presidente può ammettere studenti iscritti alla Facoltà di Giurisprudenza a partecipare alle attività dell'Associazione.

4. L'Associazione è assistita da un consulente ecclesiastico nominato dal Vescovo di Pavia. Il consulente ecclesiastico partecipa alle sedute dell'assemblea e del consiglio direttivo senza diritto di voto.

5. La qualità di associato è intrasmissibile e ciascun associato ha gli stessi diritti, doveri ed obblighi degli altri associati.

art. 8 – *Perdita della qualità di associato*

1. La qualità di associato, mai temporanea, si perde:
- a) per recesso, comunicato per iscritto;
 - b) per esclusione, deliberata dal consiglio direttivo a causa di morosità ultrannuale nel versamento della quota associativa;
 - c) per espulsione, deliberata dal consiglio direttivo a causa di comportamento contrario alle finalità dell'Associazione.

art. 9 – *Organi*

1. Gli organi dell'Associazione sono:
- a) l'assemblea degli associati;
 - b) il consiglio direttivo, composto da un numero di membri compreso tra sette e quindici.

art. 10 – *Assemblea degli associati*

1. L'assemblea è composta da tutti gli associati. Essa è convocata mediante avviso spedito ad alcuno dei recapiti indicati da ciascun associato e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di modifiche dell'atto costitutivo o del presente statuto delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

2. L'assemblea è convocata dal presidente almeno una volta all'anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del progetto di rendiconto predisposto dal consiglio direttivo.

3. Essa elegge i componenti del consiglio direttivo, scelti tra gli associati.

art. 11 – *Consiglio direttivo*

1. Il consiglio direttivo amministra l'Associazione e delibera, previa sua convocazione, a maggioranza dei presenti.

2. Il consiglio direttivo sceglie tra i propri componenti il presidente, che rappresenta legalmente l'Associazione, il vicepresidente e, su proposta del presidente, il segretario e il tesoriere.

3. Il consiglio può scegliere tra gli associati dei delegati per speciali attività e può costituire commissioni, formate anche da non associati, per lo studio di particolari questioni.

4. Il consiglio tiene idonea documentazione relativa agli associati, ai rendiconti annuali e alle decisioni prese dall'assemblea e dal consiglio. Tale documentazione è liberamente consultabile da ciascun associato.

art. 12 – *Cariche*

1. Tutte le cariche hanno durata biennale e sono gratuite, salvo eventuale rimborso delle spese liquidate dal consiglio direttivo.

art. 13 – *Mezzi economici*

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative e da eventuali contributi.

2. L'ammontare della quota associativa ed il termine per il suo versamento vengono definiti annualmente dal consiglio direttivo, tenuto conto dell'ammontare della quota associativa richiesta dall'U.G.C.I.

3. L'esercizio contabile va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

4. L'Associazione non può mai distribuire in alcun modo agli associati, o ai lavoratori di cui si avvale, avanzi di gestione, riserve o altre porzioni del proprio patrimonio.

5. Il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, è devoluto nel rispetto della disciplina degli enti non commerciali.

art. 14 – *Rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo si applicano le disposizioni sull'associazione privata di fedeli e sull'associazione non riconosciuta.